

ICOM ITALIA E IL SISTEMA MUSEALE NAZIONALE. DEFINIZIONE DI MUSEO: PROSPETTIVE E POTENZIALITÀ PER L'ACCREDITAMENTO

REFERENTI: ALBERTO GARLANDINI, ADELE MARESCA COMPAGNA

I. CHE COSA SI INTENDE PER "MUSEO"

Per ICOM

Il museo è un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e, soprattutto, le espone a fini di studio, educazione e diletto

Tale definizione costituisce un indiscusso punto di riferimento internazionale ed è stata ripresa nelle normative di molti paesi. Il testo è stato sottoposto nel tempo a successive modifiche e integrazioni per adeguarlo ai cambiamenti culturali, sociali ed economici intervenuti dal 1946 ai giorni nostri, e la versione attuale, adottata a Vienna nel 2007, viene ora nuovamente rimessa in discussione nelle sedi internazionali di ICOM, in seno al gruppo permanente appositamente costituito¹, mentre accademici e professionisti museali si confrontano sulla natura e le funzioni del museo nei seminari e incontri di approfondimento organizzati da ICOM.²

La Raccomandazione UNESCO del 2015 – alla cui definizione ICOM ha collaborato attivamente - d'altra parte ha esplicitato ulteriormente il ruolo attuale del museo, evidenziando le responsabilità che dovrebbero assumere gli Stati, le amministrazioni competenti, i responsabili della sua gestione e i curatori.

La definizione ICOM attualmente in vigore da una parte specifica le caratteristiche giuridico/organizzative (permanente, senza scopo di lucro), e la vocazione (al servizio della società e del suo sviluppo) del museo, dall'altra ne descrive analiticamente le funzioni (acquisisce, conserva, espone, compie ricerche, comunica ed espone) e le finalità/utilità per i fruitori (per fini di studio, educazione e diletto), e ne definisce l'oggetto (testimonianze materiali e immateriali dell'umanità).

¹ Si discute tra l'altro sull'interpretazione del fine non lucrativo e sulla natura dei musei, che per alcuni potrebbero anche essere interamente virtuali, ma anche sui criteri generali sui quali impostare la definizione (descrittiva o programmatica) e su una maggiore enfasi da porre sui rapporti con il territorio e sul ruolo sociale del museo, che ad alcuni non pare sufficientemente esplicitato.

² Per il dibattito teorico si vedano sul sito i resoconti dei convegni dedicati da ICOM al tema *Definire il museo nel XXI secolo*, tenutisi a Parigi (giugno 2017) e Pechino (ottobre 2017) e delle conferenze di Buenos Aires, Saint Andrews e Rio de Janeiro (novembre 2017)

In ITALIA

La definizione prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio all'art. 101 la riprende parzialmente la definizione ICOM (vedi più avanti), mentre il DM 23 dicembre 2014 all'art. 1, c.1 la recepisce integralmente, e la completa con l'espressione "promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica"³. Inoltre, al c.2. sottolinea le linee principali di attività dei musei statali (tutela, promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca) e i principi cui devono ispirarsi⁴

Può essere opportuno, per confrontare le prospettive italiane con le politiche museali già attuate da altri paesi europei, considerare che il museo ha lì una configurazione ben definita e che l'accreditamento è consentito solo a istituzioni che rispondono a precise caratteristiche, funzioni, missioni.

In FRANCIA

*È considerato museo ogni collezione permanente composta di beni la cui conservazione ed esposizione rivesta un interesse pubblico e che sia organizzata a scopo di conoscenza, educazione e godimento pubblico (art. L441-2 Code du Patrimoine)*⁵.

Possono beneficiare dell'appellation *Musées de France* le collezioni :1) appartenenti allo Stato (precedentemente *musées nationaux*); 2) in proprietà di un altro soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico (tra cui gli enti territoriali o altri *établissement public*); 3) appartenenti a persone giuridiche di diritto privato, volte al perseguimento di scopi non lucrativi.

I musei devono inoltre assolvere ai compiti riassunti nelle c.d. *missions permanentes*, riconducibili a quattro gruppi di attività (art. L441-2 Code du Patrimoine):

- conservare, restaurare, studiare e arricchire le collezioni che gestiscono;
- rendere le stesse fruibili al più ampio pubblico possibile;
- progettare e realizzare attività educative e culturali, volte a garantire la diffusione e l'accesso paritario alla cultura;
- contribuire allo sviluppo della conoscenza e della ricerca, oltreché alla loro diffusione.

Nel REGNO UNITO

*I musei mettono i cittadini in condizione di esplorare le collezioni in modo da trarne ispirazione, insegnamento e diletto. Sono istituzioni che raccolgono, tutelano e rendono accessibili al pubblico oggetti d'arte ed esemplari scientifici, affidatigli in custodia per la collettività (Codice etico della Museums Association nel 1988).*⁶

Per poter accedere alla procedura di accreditamento i musei e le gallerie interessate dovranno:

- soddisfare la definizione di «museo» sopra indicata;
- possedere una collezione permanente di oggetti d'arte;
- possedere uno statuto;
- dare prova di un'adeguata tenuta contabile per almeno due anni;

³ c.1. Il museo è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. E' aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica.

⁴ C.2. In attuazione dell'art. 9 della Costituzione, l'attività dei musei statali è diretta alla tutela del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto (accountability). Ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice, i musei statali espletano un servizio pubblico.

⁵ «Est considérée comme musée, au sens de la présente loi, toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public», art. 1, comma 2 della legge 4 gennaio 2002-5., oggi in *Code du patrimoine*, art. L4010-1.

⁶ Cfr. <https://www.museumsassociation.org/download?id=1155827>. «Museums enable people to explore collections for inspiration, learning and enjoyment. They are institutions that collect, safeguard and make accessible artefacts and specimens, which they hold in trust for society»

- assicurare il soddisfacimento di tutti i requisiti legali, etici, di sicurezza, di pari opportunità, ambientali e di pianificazione richiesti;
- impegnarsi a definire programmi di miglioramento del servizio per gli utenti.

II. I SOGGETTI CHE POTRANNO FAR PARTE DEL SMN ITALIANO.

Come definito dall'art. 2 comma 1 del DM «*il SMN è composto dai musei e dagli altri luoghi della cultura statali di cui all'art. 101 del Codice, nonché dagli altri musei di appartenenza pubblica, dai musei privati e dagli altri luoghi della cultura pubblici o privati che su base volontaria e secondo le modalità del presente decreto chiedano di essere accreditati*».

Articolo 101 Istituti e luoghi della cultura

2. Si intende per:

a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;

[...]

d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;

e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;

f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

Per i *musei* non vi sono dubbi interpretativi: essi sono accreditabili se rispondono alla definizione dell'art. 101 del Codice (e alla più completa definizione di ICOM ripresa dall'art.1 del DM 23 dicembre 2014). L'accREDITAMENTO comunque, si precisa nel decreto, deve avvenire nel rispetto delle autonomie regionali e provinciali nonché delle specificità delle diverse tipologie di musei: Il DM 113/2018 all'art. 2 comma 2 lettera c) ne evidenzia alcune "a titolo esemplificativo e non esaustivo": "le case-museo, i musei demografici, di impresa, religiosi, scientifici e universitari"⁷.

Nella stessa lettera c) si fa riferimento anche alla specificità di *aree e parchi archeologici*. In effetti alcuni dei requisiti previsti nell'allegato al DM, (in particolare quelli relativi alle collezioni di beni mobili dei musei) dovranno essere letti con qualche "aggiustamento" sul piano terminologico e organizzativo se riferiti alle aree e parchi archeologici, costituiti prevalentemente da beni immobili e situati all'aperto. Non sono espressamente richiamati, invece, nel decreto 113 gli altri "luoghi della cultura", cioè i "complessi monumentali", ma comunque, poiché sono citati anch'essi nell'art. 101 del Codice, in via di principio potrebbero entrare a far parte del SMN se assimilabili ai musei per vocazione e funzioni svolte.

⁷ Non sono citati gli *ecomusei e istituti similari*. Il trend internazionale tende a considerare gli ecomusei come parte della comunità museale, sia pure con evidenti specificità; ciò vale anche quando essi non conservano ed espongono collezioni di beni materiali, ma si occupano di beni immateriali delle comunità e/o del patrimonio culturale e naturale diffuso. Va tenuto in considerazione il fatto che il DM del 2014 ha recepito la definizione di museo di ICOM: da ciò si potrebbe dedurre la possibilità che un istituto museale possa anche gestire solo collezioni di beni immateriali. In conseguenza di ciò, non sarebbe da escludersi la partecipazione di ecomusei al SMN, sempre che essi decidano di fare richiesta di adesione e rispettino gli standard minimi. Va comunque considerato che una parte consistente degli standard minimi sono riferiti alla gestione e cura delle collezioni di beni materiali

III. IL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO ALLA LUCE DEL DM 21 FEBBRAIO 2018,1 N.113

Le procedure previste

L'attuazione del Sistema museale nazionale e il coordinamento del processo di accreditamento dei musei e altri luoghi della cultura sono attribuiti alla Direzione generale Musei, che si avvale a tal fine di un organo tecnico, la costituenda *Commissione per il Sistema museale nazionale* (di cui faranno parte anche due rappresentanti di ICOM), organo analogo a quelli previsti da altri sistemi europei.

Le Regioni (che hanno contribuito alla definizione dei livelli uniformi di qualità della valorizzazione, LUQV, approvati poi in sede di Conferenza Unificata) partecipano attivamente a tale processo, sia nelle aree geografiche di competenza, sia a livello nazionale, attraverso i sei rappresentanti degli enti territoriali designati dalla Conferenza unificata in seno alla predetta Commissione.

Il DM 21 febbraio 2018 n.113 offre indicazioni puntuali in merito alle *finalità* del SMN (art.2, c.2), alle *modalità* con cui effettuare l'accREDITamento (artt. 3-7), agli istituti che possono ottenerlo (art.2) e ai *requisiti* necessari (art. 1. Livelli uniformi di qualità della valorizzazione).

Le procedure previste sono in sintesi le seguenti:

Per i musei non statali:

- a) Nelle Regioni e Province autonome in cui è già attivo un sistema di accreditamento basato su livelli di qualità equiparabili a quelli fissati dai LUQV, e riconosciuti come tali dalla Commissione nazionale, gli istituti accreditati a livello regionale saranno automaticamente accreditati a livello nazionale (art.4).
- b) Nelle altre Regioni e Province autonome il costituendo *Organismo regionale o provinciale di accreditamento* (che può anche coincidere con l'Ufficio regionale competente sui musei), ai cui lavori partecipano il direttore del Polo museale statale e rappresentanti di UPI e ANCI, effettuerà l'istruttoria delle istanze presentate annualmente dai musei della rispettiva regione (art. 5) e invierà l'esito alla DG per una valutazione e approvazione finale da parte della Commissione nazionale.

Per i musei statali l'accREDITamento è affidato alla stessa DG Musei che verifica «il grado di rispondenza agli standard minimi previsti dai LUQV» (art,6, c.4). Il DM in questo caso non specifica il passaggio in sede di Commissione nazionale (Tuttavia tra i compiti della

Commissione definiti all'art.3, c.1 si fa riferimento all'art.6 nel suo complesso, quindi, sembrerebbe, senza escludere il c.4 relativo ai musei statali)

Per quanto non espressamente stabilito nel DM, si attende il decreto del direttore generale Musei di imminente emanazione. In caso di problemi di interpretazione delle modalità previste dal DM si potrebbe fare riferimento anche alla relazione conclusiva e ai lavori della Commissione ministeriale di studio per l'attivazione del SMN, e al documento finale del Gruppo di lavoro sui livelli uniformi di qualità, citati in premessa al decreto. Sarebbe auspicabile che ci si rimettesse anche alle valutazioni della istituenda Commissione per il SMN, che, oltre ai compiti relativi all'accREDITamento, dovrebbe assumere una funzione consultiva più ampia (il DM all'art.3, c.1 recita: «La Commissione...formula proposte per lo sviluppo e la promozione del sistema nazionale e per l'aggiornamento dei livelli di qualità»).

Elementi di criticità e richieste di approfondimento

ICOM Italia, come è noto, ha partecipato con suoi rappresentanti alla Commissione Casini e a vari gruppi di lavoro paritetici Ministero/Regioni per la definizione dei requisiti minimi di qualità della valorizzazione (già previsti dall'art. 114, c.1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004).

Grazie all'Accordo di collaborazione con il MIBACT del maggio 2015 e ai rapporti instaurati con la Direzione generale Musei su vari fronti (dall'uso del digitale all'accessibilità), il presidente di ICOM ha avuto frequenti occasioni di incontro e scambio di idee con il direttore generale e con il dirigente del servizio II, che le hanno consentito di seguire la predisposizione degli strumenti che saranno adottati per l'attuazione del sistema

museale nazionale e di informarne consiglieri e coordinatori regionali. La DG ha inoltre già presentato ai rappresentanti delle Regioni le modalità con cui intende avviare il processo di accreditamento.

Nell'ultimo consiglio direttivo allargato di ICOM Italia tenutosi a Roma il 21 maggio si è aperto un animato dibattito sulle modalità di attuazione del SMN e sulla piattaforma predisposta dalla DG per la verifica degli standard. In questo Seminario saranno riprese ed esaminate alcune questioni, approfittando anche della presenza del dirigente e di alcuni funzionari del Servizio II della DG Musei

In particolare sono stati individuati alcuni punti che necessitano di un approfondimento

1. *Gli strumenti informatici per la rilevazione dei requisiti posseduti: l'anagrafica e il rispetto dei requisiti minimi*

La DG Musei sta predisponendo una piattaforma informatica, che sarà qui presentata da Gianfranco Calandra, per consentire ai musei statali e a quelli non statali presenti in regioni che non abbiano già sistemi di accreditamento equiparati, di effettuare un'autovalutazione dei requisiti posseduti e di ricavarne un punteggio complessivo utile ai fini dell'accREDITAMENTO.

Ad un esame della bozza fin qui circolata emergono alcuni punti che dovrebbero essere approfonditi.

a) Istituti museali complessi e reti museali

L'esperienza internazionale e quella regionale italiana prevedono che possano fare istanza di accREDITAMENTO solo gli istituti creati con specifici atti legislativi o amministrativi, o che siano comunque in grado di garantire il carattere "permanente" della struttura e la continuità del servizio e delle attività previste.

Nell'attuale organizzazione ministeriale accade talvolta che a una struttura organizzativa unica (museo o parco archeologico autonomo) facciano capo diversi istituti, con una loro storia e una precisa identità (si pensi ad esempio al Museo nazionale romano o al Museo delle Civiltà), istituti che potrebbero avere una missione specifica, un'organizzazione interna diversa e presentare livelli diversi di qualità. Ora, se alcuni standard minimi, come previsto dallo stesso all.1 al decreto, possono essere garantiti dal museo/parco autonomo nel suo complesso (ad es. lo stato giuridico, la contabilità e le finanze, alcune figure professionali, la comunicazione e i rapporti con il territorio). altri standard, invece, dovrebbero essere garantiti in ogni singola struttura (ad es. quelli relativi all'accessibilità e all'accoglienza, alla sicurezza, alle condizioni ambientali per la conservazione dei beni). Nel caso si preveda che l'accREDITAMENTO debba essere unico (cioè attribuito all'istituto formalmente istituito e non al singolo museo) il sistema di rilevamento, autovalutazione e accREDITAMENTO dovrebbe essere comunque predisposto in modo da registrare le caratteristiche e il livello dei servizi delle singole strutture, anche per poterne seguire i miglioramenti nel tempo e per garantire omogeneità rispetto alle rilevazioni ISTAT.⁸ (Tra l'altro non si possono escludere eventuali futuri cambiamenti organizzativi per gli istituti oggi in rete!). Per l'accREDITAMENTO unico si potrebbe procedere con una valutazione ponderata degli standard specifici dei singoli istituti, prevedendo anche la possibilità che un museo/parco autonomo o una rete accREDITATA registrino carenze in una delle loro strutture. In questa circostanza, l'atto di accREDITAMENTO dovrebbe individuare i necessari obiettivi di miglioramento e i tempi per la loro realizzazione.

Per quanto riguarda i musei pubblici o privati compresi in una rete, le cui caratteristiche possono variare notevolmente, ICOM riterrebbe opportuno che si valuti e si accREDITI il singolo museo (come già avviene in alcune regioni, ad es. l'Emilia-Romagna), anche se alcuni dei requisiti, come previsto dalla normativa, possono essere posseduti in condivisione con altre strutture.

b) Rispetto degli standard minimi

Nel modello di piattaforma predisposto dalla DG Musei si prevede un sistema automatico di attribuzione di punteggio (da 1 a 10) sulla base di un'autodichiarazione del possesso dei requisiti minimi e di alcuni

⁸ L'Istat prevede nella *Guida alla compilazione* per il Censimento dei musei che, "qualora il museo/istituto sia composto da più unità o strutture dotate di un'organizzazione autonoma delle attività di fruizione da parte del pubblico, si deve compilare un questionario per ciascuna di esse".

requisiti migliorativi. Sembra che l'accreditamento possa avvenire al raggiungimento di un punteggio totale 6.0.

ICOM sottolinea alcuni elementi che andrebbero chiariti, al fine di garantire il rispetto del DM 113/2018: in esso per i musei statali si configura una responsabilità diversa nella verifica (in capo alla DG) ma non si prevede un criterio di valutazione diverso da quello adottato per gli altri musei.

- a) potrebbero essere accreditati istituti che non dispongono di tutti i requisiti minimi, eventualmente compensati da altri elementi positivi: quest'ipotesi non è contemplata nei sistemi regionali già attivati e non risponde all'esigenza di assicurare un livello minimo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Alcune regioni prevedono un accreditamento provvisorio in caso di assenza di alcuni requisiti, conferito tuttavia sulla base di un impegno a raggiungerli in un tempo determinato.

- b) l'accreditamento avverrebbe impropriamente se il calcolo del punteggio fosse realizzato in modo automatico dallo stesso soggetto che effettua l'autovalutazione (il direttore del museo o altra persona preventivamente accreditata): questo potrebbe indurlo a ritoccare alcuni elementi (per i quali tra l'altro non sembra sia richiesta, come avviene in altri sistemi, corrispondente documentazione) al fine di raggiungere la sufficienza. In ogni caso le dichiarazioni dovranno essere attentamente verificate dalla DG.

Pur condividendo un'applicazione soft e graduale degli standard, accompagnata da iniziative di sostegno ai musei che si impegnino a raggiungerli, si ritiene che per entrare nel sistema e ottenere il relativo marchio di qualità/logo debbano essere garantite tutte le condizioni minime, valutate come indispensabili per poter svolgere le funzioni essenziali di conservazione, ricerca, esposizione, comunicazione. Solo così il riconoscimento rende evidente a tutti gli stakeholders, amministratori pubblici, partner, sostenitori, sponsor il raggiungimento di un livello di qualità di base che motiva e giustifica investimenti e potrebbe favorire in futuro procedure semplificate per restauri, prestiti per mostre, acquisizioni di opere ⁹.

Questo non significa che la solidarietà e la collaborazione fra istituti - non solo musei propriamente detti - per lo sviluppo e la migliore organizzazione dell'offerta culturale o l'integrazione delle politiche e delle attività culturali e sociali si esauriscano nell'ambito, necessariamente più ristretto, dei musei accreditati. È chiaro (e lo ribadisce il decreto e la relazione finale della Commissione Casini) che anche dopo la costituzione del SMN continueranno ad esistere a livello nazionale o territoriale altri sistemi di relazione o integrazione fra istituti, per area, per tipologia, per proprietà, per forma di gestione (ad es. sistemi regionali, poli museali statali) ma il SMN deve rispecchiare a nostro avviso una precisa configurazione.

c) Durata dell'accreditamento

È utile che la procedura permetta che ogni anno, in uno spazio di tempo predefinito, i musei non accreditati possano fare richiesta di accreditamento secondo la procedura prevista.

Il DM 113 non individua un termine di scadenza dell'accreditamento che converrebbe fissare, nel prossimo decreto del DG; potrebbe essere triennale, tenendo conto delle esperienze regionali, o quadriennale, se la si vuole allineare alla durata in carica della Commissione nazionale. Anche se i musei potranno aggiornare annualmente sulla piattaforma informativa i propri dati, si dovrà prevedere allo scadere di questo termine una nuova verifica, che porterà alla conferma degli standard dei musei già accreditati e all'accertamento per i nuovi candidati, con l'aggiornamento dell'elenco generale previsto dall'art. 2,c.4.

d) Caratteristiche del sistema informativo/piattaforma del SMN

Il processo di accreditamento al SMN richiede l'implementazione di un sistema informativo nazionale che sia condiviso con le regioni e le province autonome e che permetta la creazione di una banca dati nazionale (come auspicato nella relazione conclusiva della Commissione di studio).

⁹ Lo stesso documento proposto alla Commissione Casini da ICOM Italia (v. allegato) pone come primo obiettivo del SMN: «che i musei che ne fanno parte si presentino con l'offerta al pubblico di servizi caratterizzati da una qualità minima uniforme, tali per cui l'attribuzione del marchio costituisca una garanzia, resa esplicita da una Carta dei servizi uniforme, indipendentemente dalla dimensione e dalla tipologia del museo»

Tale sistema, o piattaforma come viene anche chiamata, deve innanzitutto garantire l'espletamento delle procedure di accreditamento: la presentazione delle istanze di adesione al SMN, l'autovalutazione dei musei candidati sulla base degli standard minimi nazionali, l'esame delle istanze/istruttoria da parte degli organismi regionali o provinciali e, per i musei statali, da parte della DG Musei, la trasmissione alla DG Musei delle istanze valutate positivamente dagli organismi regionali/provinciali per la loro verifica e convalida da parte della Commissione nazionale, la gestione e l'aggiornamento dell'elenco dei musei accreditati da parte della DG Musei.

Questa procedura trova una variante nel caso previsto dall'art. 6 del DM, e cioè quando in una regione o provincia autonoma è attivo un sistema museale con livelli di qualità equiparabili a quelli del sistema nazionale. In tal caso i musei accreditati dal sistema regionale/provinciale sono "automaticamente inseriti nel SMN". Tutti i dati contenuti nei sistemi regionali/provinciali certificati dovranno essere trasferiti quindi in forma automatica al sistema nazionale per la costituzione della banca dati nazionale.

ICOM raccomanda che la fase di autovalutazione da parte dei musei facenti istanza di accreditamento sia distinta dalla fase di verifica regionale e nazionale; non può esservi un accreditamento automatico senza tali verifiche.

Così come avvenuto nelle fasi di stesura e condivisione del DM, è opportuno inoltre che tutte le procedure di attuazione del SMN siano condivise con le Regioni.

Il sistema informativo nazionale può anche assolvere altri compiti, come, ad esempio, la raccolta dei dati riferiti alle strutture che non vengono al momento accreditate.

È inoltre auspicabile che la banca dati nazionale sia strutturata in modo da poter trasferire e confrontare, attraverso un codice identificativo unico del singolo museo, i dati con quelli rilevati dall'ISTAT. Si ricorda che nei censimenti periodici realizzati dall'ISTAT in collaborazione con il MIBACT e le Regioni al fine di costruire un Sistema informativo dei musei italiani, sono presi in considerazione istituti che corrispondono alla definizione ICOM di museo (in accordo con le definizioni internazionali del Gruppo di lavoro sulle statistiche europee *Egmus*¹⁰) e sono esclusi musei di specie viventi, gallerie commerciali, sedi di esposizioni temporanee e siti culturali (monumenti, chiese, etc.) che non prevedano accesso e fruizione regolamentata. Tenendo conto della presenza nel sistema di dati sensibili e riservati, andranno condivisi con Istat i livelli di possibile accesso al sistema e le relative autorizzazioni.

Regello, 23 giugno 2018

¹⁰ Cfr. la Guida di Egmus, sul sito www.egmus.eu: "A museum, according to the definition given by the International Council of Museums (ICOM), is a noncommercial, permanent institution in the service of society and of its development, and open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits, for purposes of study, education and enjoyment, material evidence of man and his environment.

In addition to museums designated as such, the following, recognised by ICOM as having the character of museums, are also covered by the surveys: a) Conservation institutes and exhibition galleries on libraries and archives centres; b) Natural, archaeological and ethnographic monuments and sites and historical monuments and sites of a museum nature, owing to their acquisition, conservation and communication activities»